



R.G. n. [REDACTED]/2017

**SENTENZA n°**  
**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Brindisi, in persona del GOP [REDACTED], ha emesso la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile iscritta al n. 5389/2017 del Ruolo Generale promossa

**D A**

[REDACTED], con l'Avv. Mariangela Ghergo,

– attore

e

[REDACTED], con l'Avv. Mariangela Ghergo,

– attrice

**contro**

**BANCAPULIA SPA**, in persona del Legale rapp.te p.t., con gli Avv.ti Gargani B. e Gargani G.,

- convenuta

e

**contro**

**VENETO BANCA**, in persona del Legale rapp.te p.t., con l'Avv. Stasi R.,

- intervenuta



**CONCLUSIONI delle Parti** : come da note di trattazione scritta e scritti conclusionali.



**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con atto di citazione, ritualmente notificato, i Sigg.ri [REDACTED] convenivano innanzi al Tribunale di Brindisi Bancapulia Spa, in persona del Legale rapp.te p.t., al fine di sentir provvedere come segue : in via principale, accertare e dichiarare il grave inadempimento posto in essere dalla Banca convenuta al momento della negoziazione di azioni Veneto Banca (titoli illiquidi), violando norme di legge e Regolamenti vigenti in materia; nonchè, violando i generali principi di correttezza e buona fede.

Chiedevano, altresì, gli attori che il Tribunale adito dichiarasse risolto il contratto di negoziazione dei suddetti titoli il liquidi, con conseguente condanna della Banca convenuta alla restituzione e/o al risarcimento dei danni in loro favore nella misura di € 15.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria e alla rifusione spese, competenze ed onorari del presente giudizio.

In via subordinata gli attori chiedevano che questo Tribunale accertasse e dichiarasse che il comportamento della Banca convenuta, al momento della negoziazione dei titoli suddetti, ha integrato un illecito civile, con conseguenziale condanna dell'Istituto stesso al risarcimento dei danni patiti dagli attori e con condanna alla rifusione di spese, competenze ed onorari.

Instavano, infine, gli attori, affinchè fosse accertata e dichiarata la nullità e/o annullabilità e/o risoluzione del contratto di fido e connesso pegno per inadempimento della Convenuta degli obblighi informativi, circa l'andamento nel tempo del valore delle azioni.

Adducevano gli istanti che la Banca non avesse loro consentito di avvalersi dell'art. 4 c.1 del contratto di pegno e che li avesse indotti a porre a pegno le azioni suddette, rassicurandoli che, allo scadere del fido, la Bancapulia Spa si sarebbe attivata tempestivamente e direttamente per il pagamento del debito (riveniente dal fido

stesso) con il ricavato dalla vendita del pegno costituito da titoli – a dire della Banca stessa – vendibili con facilità, che avrebbero (sempre a dire della Banca convenuta) mantenuto un valore pari a quello del fido.

Come ultima domanda subordinata, gli attori chiedevano che, nel caso di riconoscimento del credito della Banca derivante dalla contratto di fido loro accordato, fosse compensato il credito vantato dalla Banca convenuta con quello derivante agli attori per i danni derivanti dal grave inadempimento contrattuale posto in essere della banca (carenza di informazioni precontrattuali e contrattuali, oltre che periodiche sull'andamento dei titoli – vizio del consenso).

Si costituiva l'Istituto convenuto, chiedendo il rigetto della domanda attorea, eccependo *in primis* la propria carenza di legittimazione passiva nel presente giudizio e asserendo che la capacità di stare nel presente giudizio spettasse esclusivamente a Veneto Banca S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, ex D.L. n. 99 del 25 giugno 2017 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della L. 31 luglio 2017, n. 121), con cui è stato disciplinato l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa di Veneto Banca S.p.A. e di Banca Popolare di Vicenza S.p.A.

Precisava la Convenuta che il cessionario dei crediti della Veneto Banca sarebbe Intesa Sanpaolo S.p.A., poiché la Convenuta, in esecuzione del citato art. 2, comma 1, lett. c), aveva stipulato il 26 giugno 2017 il “Contratto di Cessione di Azienda” in conformità all’“Offerta Vincolante” formulata da Intesa Sanpaolo S.p.A. il 25 giugno 2017.

Argomentava la Convenuta in merito alla detta cessione con dovizia di informazioni ed osservazioni; nonché, allegando la documentazione relativa alla cessione e asserendo che *“Il contenzioso che ci occupa: (i) NON era pendente alla data del 26 giugno 2017; (ii) RIGUARDA azioni VB ed obbligazioni convertibili VB: quindi non può essere classificato come Passività “Inclusa” e, conseguente, permane in capo a Veneto Banca in LCA. Conseguenza di tale specifica esclusione è appunto la liberazione ex lege di Banca Apulia S.p.A. da qualsiasi pretesa avanzata nei suoi confronti per effetto del combinato disposto dei richiamati artt. 2, comma 1, lett. c e*

*3, comma 2 del D.L., in quanto la stessa non risponde più per le passività escluse, dovendo invece risponderne Veneto Banca in l.c.a. ex art. 2, comma 2, come del resto è pure espressamente previsto dagli artt. 3.2 dell'Offerta e del Contratto” [in corsivo testuali affermazioni della Banca convenuta].*

Secondo la Convenuta, questo Giudice dovrebbe accertare e dichiarare che Veneto Banca S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa è l'unica legittimata passivamente a conoscere delle domande degli istanti rivolte verso Banca Apulia S.p.a., estromettendo quest'ultima dal giudizio o, comunque, rigettando tutte le domande proposte nei confronti della stessa; e che gli attori dovrebbero chiedere il riconoscimento del proprio eventuale credito nell'ambito del procedimento di verifica dello stato passivo di Veneto Banca S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi degli artt. 83 e 86 del TUB ed ex art. 2.2 DL n. 99/2017.

Bancapulia chiedeva, sostanzialmente, il rigetto della domanda attorea e la propria estromissione dal presente giudizio.

Interveniva nel presente giudizio Veneto Banca S.p.A. in l.c.a., al fine di rivendicare la propria esclusiva legittimazione passiva nel presente giudizio e di sostenere la richiesta di estromissione dallo stesso della convenuta Bancapulia.

Argomentava Veneto Banca S.p.A. in l.c.a. che la legittimazione passiva a conoscere delle domande attoree nel presente giudizio non spetti a Banca Apulia s.p.a., ma ad Essa Intervenuta, giusta quanto disposto dal D.L. 99/17 e stabilito nei contratti di cessione di azienda del 26.6.2017 tra Veneto Banca S.p.A. in l.c.a., Banca Popolare di Vicenza S.p.A. in l.c.a. e Intesa San Paolo S.p.A., e di ritrasferimento di crediti e partecipazioni del 10.7.2017, sottoscritto da Banca Apulia S.p.A. e Veneto Banca S.p.A. in l.c.a. e nell'”Atto ripetitivo del Secondo Atto ricognitivo del contratto di cessione in data 26 giugno 2017 relativo a Banca Popolare di Vicenza s.p.a. in l.c.a. e Veneto Banca s.p.a. in l.c.a.”.

In corso di causa veniva ammessa consulenza tecnica di ufficio della Dott.ssa Cinzia Frassanito, le cui risultanze sono dirimenti ai fini della presente decisione.

All'udienza del 19 gennaio 2022, dopo vari rinvii, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva introitata in decisione, avendo le Parti provveduto a depositare i rispettivi scritti conclusionali.



Preliminarmente, questo Giudice rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dall'istituto di credito è infondata.

Nel caso che ci occupa, gli attori hanno correttamente convenuto in giudizio la loro Controparte contrattuale naturale, i cui comportamenti *contra legem* nella collocazione dei titoli azionari c.d. 'illiquidi', hanno determinato la sussistenza di precisi obblighi risarcitori.

I prodotti finanziari illiquidi sono quelli difficilmente smobilizzabili e che comportano per l'investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di prezzo significative, anche avuto riguardo all'aspetto della convenienza economica della transazione ed alla luce dei costi in cui può incorrere l'investitore.

E' irrilevante ed ininfluyente ai fini della decisione del presente giudizio la circostanza che l'Emittente i titoli *de quibus* abbia ceduto gli stessi a terzi.

La negoziazione oggetto del presente giudizio è avvenuta ad opera di Bancapulia e dei Settoristi di Essa ed quest'ultima da ritenersi unica responsabile per la violazione della normativa di riferimento e per il danno ingiusto arrecato agli attori.

Va, pertanto, estromessa dal presente giudizio l'intervenuta Veneto Banca S.p.A. in l.c.a..



Secondo questo Giudice, la responsabilità per i danni discesi agli attori dall'operazione di investimento per cui è causa è da ascrivere esclusivamente alla convenuta Bancapulia Spa, in quanto l'acquisto da parte degli attori è stato sollecitato dai funzionari settoristi della Convenuta, adombrando altresì un conflitto di interessi con l'Istituto proponente.

Non solo, ma è emerso nel corso del giudizio che la convenuta Bancapulia avrebbe agevolato il piazzamento e il mantenimento nel portafoglio attoreo dei titoli illiquidi di Veneto Banca, mettendo in atto quasi una c.d. “*operazione baciata*”, ossia inducendo gli attori a non disfarsi dei titoli e a rinunciare alla liquidazione di tali prodotti, e fornendo loro la necessaria liquidità/provvista mediante un affidamento in conto corrente *ad hoc*.

Con riferimento al prodotto di investimento, va brevemente tratteggiato lo scenario a monte dell’operazione di investimento anzidetta : la Banca Popolare di Vicenza e la Veneto Banca hanno operato una maxi svalutazione delle loro azioni dell’ordine del 20-40% a seguito di gravi perdite in bilancio negli anni 2014 e 2015 (più precisamente, 968milioni nel 2014; 770milioni nel 2015), che sono sfociate in un *crac* nel 2017.

La Consob, in data 2 marzo 2009, ha emanato la comunicazione n. 9019104 relativa ai doveri dell’intermediario nella distribuzione di prodotti finanziari illiquidi.

L’Ombudsman, con la decisione n. 161102 del 30 luglio 2014, in tema di prodotti finanziari illiquidi, ha affermato che, nel caso di collocamento o negoziazione di titoli azionari non quotati su mercati regolamentati o considerati equivalenti dalla disciplina MiFID, l’intermediario è tenuto a rispettare i più stringenti e specifici obblighi informativi imposti dalla Comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009, di attuazione del Regolamento Consob Intermediari n. 16190/2007.

E le risultanze della relazione tecnica di ufficio sono state dirimenti, ai fini della decisione sull’esistenza e sull’entità del danno liquidabile, in quanto hanno portato a riconoscere la violazione da parte della convenuta Banca intermediaria della normativa di settore ed in particolare degli obblighi di informazione sulla stessa gravanti con conseguente dichiarazione di risoluzione del contratto di investimento e diritto in favore degli attori al risarcimento del danno pari all’intero importo investito, oltre interessi.

L’art. 23 del TUF, al sesto comma, specifica che, nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli

accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta.

Infatti, a mente del comma sesto di detta norma, *“nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta”*.

Ma, nel caso di specie, la Banca convenuta non dimostrato in alcun modo di aver agito diligentemente nei confronti degli attori, tanto da andare esente da responsabilità e da dimostrare che il danno economico causato alle Parti attrici non è riconducibile ad un comportamento colposo o omissivamente doloso di Essa convenuta stessa.

L'onere della prova viene concepito dalla dottrina processualistica come la regola di giudizio per eccellenza, poiché entra in gioco nel momento in cui deve essere formulata la decisione giudiziale.

L'operatività nel nostro ordinamento del divieto del *non liquet*, che impone al Giudice di decidere comunque ed in ogni caso la controversia a lui sottoposta, anche quando non sia stata raggiunta la prova dei fatti controversi, richiede l'intervento del criterio suppletivo rappresentato dall'onere della prova.

Questo svolge infatti la funzione di ripartire tra le parti le conseguenze giuridiche della mancata prova dei fatti rilevanti per la decisione, ossia dei fatti costitutivi della domanda dell'attore e dei fatti impeditivi, modificativi ed estintivi che il convenuto pone alla base della propria eccezione.

Tuttavia, il Legislatore del TUF (D.Lgs. n.58/98) ha inteso ritenere in via presuntiva che la condotta dell'intermediario, citato in giudizio dal cliente danneggiato, non sia stata conforme al canone di diligenza richiesto dal tipo di attività esercitata.

In questo modo ha eliminato, da un lato, la necessità per il cliente di provare l'assenza di diligenza in capo all'intermediario e, dall'altro, ha gravato l'intermediario dell'onere di provare il contrario, ossia di aver agito usando della specifica diligenza richiesta.

In sostanza, il Legislatore del TUF ha voluto rendere più agevole il diritto del cliente di ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di cattive gestioni dei propri risparmi, circoscrivendo la prova del danno.

Vi è da credere che, nel caso di specie, i clienti ed odierni attori (non investitori professionali) non avrebbero autorizzato, laddove fossero stati informati in modo corretto, un investimento in titoli illiquidi, che con certezza portava alla perdita della somma investita.

Si presume in sostanza che una parte – le odierne Parti attrici – sia debole e quindi meritevole di un certo tipo di tutela sul piano processuale ed un'altra – la Controparte-intermediario –, in quanto soggetto specializzato e quindi consapevole dei rischi dell'attività che svolge, sia in una posizione di vantaggio.

L'analisi di tale elemento, previsto dal citato art. 23, comma 6°, del TUF, permette di dare contenuto concreto all'onere della prova.

Il concetto di diligenza, ivi espresso, non è riconducibile a quello sancito dall'art. 1710 c.c. in tema di mandato, o, meglio, quest'ultimo concetto non pare più idoneo a qualificare l'esattezza dell'adempimento in esame.

L'intermediario, ottenuto un quadro informativo completo da parte del cliente, deve orientare le sue scelte, discostandosi, se necessario, dalle disposizioni ricevute, qualora l'operazione si presenti eccessivamente rischiosa o impegni il cliente e il suo patrimonio.

Tanto va fatto a maggior ragione, nelle ipotesi in cui l'investitore non ha fornito indicazioni chiare sui propri obiettivi di investimento.

E' innegabile che “...in presenza di un comportamento illegittimo dell'intermediario, l'investitore inconsapevole si trova esposto ad un rischio che avrebbe potuto essergli

*accollato solo a seguito di adeguate informazioni. Il danno consiste nel rischio di perdita del capitale investito che il cliente ben informato non si sarebbe presumibilmente addossato, o almeno non in quella misura. E poiché il legislatore, nel dettare la normativa di settore in materia, muove dal presupposto che dette informazioni sono invece necessarie all'effettuazione di scelte d'investimento effettivamente consapevoli ed oculate, deve presumersi, fino a prova contraria, che quel rischio il cliente non lo avrebbe corso se fosse stato informato come si doveva. È dunque corretto far riferimento alla successiva perdita di valore del titolo per quantificare il danno subito dall'investitore il quale si sia trovato esposto al rischio di quella perdita per un fatto imputabile all'intermediario...". (Cfr. C. Cass. Civ., Sez. I, 29.12.2011, n. 29864, in [dejure.it](#); C. Cass. Civ., Sez. I, 14.11.2018, n. 29353, con nota di A. Bissi, *Responsabilità dell'intermediario finanziario per difetto di informazione nei confronti dell'investitore*, in [Ridare.it](#), 27.3.2019).*

Ma il concetto di diligenza in esame consiste nella conoscenza e nel rispetto sul piano esecutivo delle regole di tipo tecnico, che disciplinano lo svolgimento dell'attività di investimento.

Con riferimento al caso di specie, parliamo della diligenza professionale che comporta il rispetto del patrimonio di esperienze e di competenze tecniche tipico del settore di attività considerato: *la peritia artis*.

La ricostruzione dello *standard* di diligenza professionale va ricondotto esclusivamente alle regole tecniche che presiedono i servizi di investimento e che consistono nel dovere degli intermediari di acquisire le informazioni necessarie dai clienti, dovere di assicurare ai clienti trasparenza ed equo trattamento, obblighi informativi, correttezza (natura, rischi, implicazioni negative).

Sul piano esecutivo, la diligenza dell'intermediario si coglie nell'astenersi dall'effettuare operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione alle effettive esigenze del cliente.

*“Il dovere di informare l’investitore ha subito una metamorfosi (ampliandosi) in dovere di informarsi, in primis, sulla situazione del cliente. Si tratta di un dovere sconosciuto al diritto comune, che trova la propria ragione economica e giuridica proprio nella natura spiccatamente fiduciaria del rapporto tra cliente e intermediario”.* (Cfr. Sartori F., L’adeguatezza delle operazioni: regole di azione e rimedi. [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it))

Non solo. Ma da una disamina dell’*asset allocation* attoreo (ossia del processo con il quale si decide in che modo distribuire le risorse fra diversi i possibili investimenti) è emerso – anche per la CTU, Dott. Frassanito – che gli attori non hanno mai acquistato altri titoli se non quelli oggetto del presente giudizio; così, che emerge ancora una volta la negligenza (o, peggio, mala fede) della convenuta Bancapulia Spa, allorché ha immobilizzato l’intero importo investito dagli attori solo e soltanto in propri titoli illiquidi.

La prescrizione, legale e regolamentare, di peculiari e pregnanti doveri informativi, a carico degli intermediari e nell’interesse dei clienti – risparmiatori (con particolare riguardo ai titoli di cui ai possibili investimenti), attinge la propria ragione d’essere nella funzione di orientamento verso scelte di investimento che siano consapevoli e ragionevoli.

Di conseguenza, la condotta dell’Intermediario, che trascuri di assolvere i doveri impostogli dalla legge, *“si manifesta, in sé stessa, come fattore di disorientamento del risparmiatore; cioè, di uno scorretto orientamento di questi verso le scelte di investimento”* (C. Cass. Civ., Sez. I, 16.2.2018, n. 3914, con n. di Bombaglio G., *La portata degli obblighi informativi gravanti sugli intermediari finanziari ed il danno conseguente alla loro omissione*, in *Ridare.it*, 9.4.2018).

Dunque, nel caso di specie, siamo al cospetto di un investimento assolutamente inadeguato, inadatto e sconsigliabile per investitori, come gli odierni attori, che dichiaravano per iscritto una propensione al rischio bassa o medio-bassa e un’assoluta assenza di qualsivoglia cultura finanziaria.

La Convenuta assicurava, invece, che l'investimento sarebbe stato facilmente liquidabile e non risulta in atti nessuna verifica di espletamento della procedura di adeguatezza e appropriatezza delle operazioni per cui è causa; nè la Banca Apulia spa ha eseguito le verifiche propedeutiche ed obbligatorie all'operazione di investimento in titoli tanti particolari.

Dunque, la Banca convenuta avrebbe dovuto puntualmente, all'atto dell'acquisto, informare gli attori dell'alta speculatività e rischiosità di strumenti finanziari, come le azioni per cui è causa, e non limitarsi ad acquisire la firma degli stessi sulla modulistica di acquisto.

E' emerso in corso di giudizio che l'investimento che ci occupa era un investimento sostanzialmente inadeguato alle esigenze dei due prudenti risparmiatori ed odierni attori, giusta quanto emerge dall'esperienza e dalla propensione al rischio, palesate alla Banca convenuta prima delle operazioni per cui è causa.

Né, come detto, la Banca ha mai consegnato agli attori copia dei fallimentari bilanci di Veneto Banca, che forse in corso di durata dell'investimento avrebbero potuto allertare circa l'esponentiale deprezzamento del controvalore dei titoli per cui è causa, impedendo di fatto agli attori di verificare che i titoli erano rischiosi o soggetti a condizioni particolari.

Non può ritenersi plausibilmente che gli attori siano stati dalla Banca convenuta "adeguatamente" informati degli specifici rischi connessi all'operazione, né messi al corrente delle ragioni per cui non fosse opportuno procedere all'esecuzione dell'operazione stessa.

A tal proposito, nessuno ignora che la normativa di settore (Regolamenti Consob/MiFID) prevede che l'intermediario autorizzato, con cui si stipuli un contratto di gestione o consulenza, o che effettui una prestazione dei servizi di investimento, debba verificare l'esperienza del cliente in materia di investimenti in strumenti finanziari; la sua situazione finanziaria; i suoi obiettivi di investimento; nonché, la sua propensione al rischio.

Orbene, non pare che la Banca convenuta abbia osservato i precetti, imposti dalla vigente normativa, in base ai quali l'istituto di credito ha l'obbligo di prestare i servizi di investimento con diligenza, operando in modo da garantire sempre l'adeguata informativa dei clienti.

Il legislatore ha inteso privilegiare, nel contemperamento degli opposti interessi, la tutela della parte debole del rapporto ed ha tenuto conto della correttezza dell'intermediario in connessione con l'affidamento del terzo danneggiato, così che i limiti di sussistenza della responsabilità dell'intermediario devono ricercarsi soprattutto nella rilevanza della condizione delle parti del rapporto. (Così, SANTOSUOSSO, *La buona fede del consumatore e dell'intermediario nel sistema della responsabilità oggettiva. A proposito della responsabilità della SIM per illecito del promotore*, in *BBTC*, 1999, I, p.32 ss.).

La Dottrina e la Giurisprudenza (Cass. Civ., Sez. I, 17 aprile 2020, n. 7905, già commentata in *questa Rivista*, con nota di D. Giovenzana, *Inadempimento dell'obbligo informativo gravante sull'intermediario e presunzione legale di sussistenza del nesso eziologico con il pregiudizio lamentato dall'investitore.*, 20 aprile 2020, [www.dirittodelrisparmio.it](http://www.dirittodelrisparmio.it); C. Cass. Civ., Sez. I, 14.11.2018, n. 29353; C. Cass. Civ., Sez. VI, 3.10.2018, n. 24142; C. Cass. Civ., Sez. I, 20.3.2018, n. 6920; C. Cass. Civ., Sez. I, 6.3.2018, n. 5265; C. Cass. Civ., Sez. I, 16.2.2018, n. 3914; C. Cass. Civ., Sez. I, 31.8.2017, n. 20617; C. Cass. Civ., Sez. I, 3.8.2017, n. 19417; C. Cass. Civ., Sez. I, 7.6.2017, n. 14166; C. Cass. Civ., Sez. I, 18.5.2017, n. 12544; C. Cass. Civ., Sez. I, 11.11.2016, n. 23417), dunque, tendono ad interpretare estensivamente il concetto di "inerenza del danno all'incarico", esaltando la tutela del consumatore/investitore, ritenendo sufficiente un minimo collegamento di occasionalità con le mansioni svolte per ritenere soddisfatto il requisito normativo.

La convenuta Bancapulia Spa va, quindi, condannata al rimborsare alle Parti attrici le somme volatilizzatesi nell'investimento per cui è causa, suggerito dalla Convenuta stessa ai Sigg.ri Candida e Alfonso, che in precedenza non avevano effettuato alcun investimento.

Come detto, l'art. 23, sesto comma, del D.Lgs. n. 58 del 1998, nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, sancisce che spetti ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta.

Nel presente giudizio, avrebbe dovuto essere la convenuta Bancapulia a dover fornire la prova positiva di aver agito con la specifica diligenza richiesta e dovuta, realizzandosi un'inversione dell'onere della prova.

Alla Banca convenuta era richiesta, quindi, prova di aver agito con la diligenza specifica, esigibile dagli intermediari professionali del settore (in ossequio alla regola generale, sancita dall'art. 1176, comma 2, c.c.).

Ma nulla è emerso in proposito in corso di causa.

Il riferimento alla diligenza contenuto nella norma regolamentare non ripete meramente la regola codicistica, ma significa che la posizione dell'intermediario sul mercato determina uno specifico affidamento di chi entra in contatto con lui nelle sue qualità e abilità professionali.

Funzione essenziale della norma regolamentare è, infatti, quella di trasferire sull'intermediario la prova dei fatti che rientrano nella sua sfera di controllo, in modo da attribuire al contraente, dotato della migliore conoscenza delle dinamiche del mercato, il compito di individuare le circostanze che hanno determinato un pregiudizio economico per l'investitore.

E, a mente della vigente normativa civilistica (artt. 1176, 1177, 1218 e 2697 c.c.), l'esercizio di un'attività professionale – come è quella bancaria – deve essere svolta con una diligenza particolarmente qualificata.

Così, che deve ritenersi che *“competere all'esercente l'attività professionale della cui prestazione sia richiesto, apprezzare il rischio del servizio domandatogli, informarne il committente ed eseguire la prestazione che questi comunque richieda con l'adozione delle cautele necessarie, la cui adeguatezza va valutata alla stregua del*

*criterio della diligenza qualificata posto dall'art. 1176, comma 2, del Cc, costituente regola di valutazione del comportamento del debitore e, dunque, di apprezzamento dell'esattezza della prestazione dovuta ai fini di cui all'articolo 1218 del codice civile". (Cfr., Cass. 31.7.2002, n.11382).*

Ma anche il dovere di correttezza, enunciato dall'art. 1337 c.c. (*"Trattative e responsabilità precontrattuale"*), secondo cui *"le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede (1366,1375, 2208)"*, non pare aver orientato il comportamento della Banca convenuta.

*"È comunemente riconosciuto che il precetto espresso nell'art. 1337 c.c. è una clausola generale. Ciò comporta che, nell'ambito del campo di applicazione della norma, la regola che essa enuncia non possa essere limitata a fattispecie tipiche previste dalla legge o identificate dalla giurisprudenza. Certo, la natura di clausola generale implica la necessità di una concretizzazione del precetto da parte del giudice nell'apprezzamento delle circostanze del caso"* (D'ANGELO, *Il contratto in generale. La buona fede*, Giappichelli, Torino 2004).

E' innegabile che debbano essere sanzionati tutti i comportamenti formativi scorretti che – come nel caso che ci occupa – influiscono sulle condizioni contrattuali, come conferma anche l'art. 1440 c.c., norma, che, dopo aver escluso che il dolo incidente abbia effetto invalidante, fa *"salvo il rimedio risarcitorio impiegando l'espressione «malafede», così esplicitando l'appartenenza del rimedio all'area della clausola generale enunciata dall'art. 1337 c.c."* (Sempre, D'ANGELO, *ibidem*, *passim*).

Del resto, alla convenuta Banca ha fatto difetto anche il comportamento voluto dall'art. 1375 c.c. (*"Esecuzione di buona fede"*), che sancisce testualmente : *"il contratto deve essere eseguito secondo buona fede (1337,1358,1366, 1460)"*, stante che – nel caso di specie – le è sfuggita del tutto la correlazione tra le diverse regole di correttezza formativa e buona fede contrattuale.

Con una interessante e sempre attuale pronuncia (C. Cass., 4.3.2003, n. 3185, con n. di ALBERICI, *Contratti, La Cassazione fa il punto sul concetto di buona fede nell'esecuzione di un contratto; Una corretta esecuzione prescinde dagli obblighi contrattuali specifici e dal dovere extracontrattuale del "neminem laedere"*, [www.diritto.it](http://www.diritto.it)) la Suprema Corte ha fornito un quadro completo sulla definizione di buona fede nell'esecuzione di un contratto, riconoscendo nella buona fede, intesa in senso etico come requisito della condotta, uno dei cardini della disciplina legale delle obbligazioni, oggetto di un vero e proprio dovere giuridico.

Il dovere di correttezza e buona fede si presume violato non solo se una delle parti ha agito con il proposito doloso di recare pregiudizio all'altra, ma anche se il comportamento di essa non sia stato comunque improntato alla diligente correttezza e al senso di solidarietà sociale.

Il concetto di correttezza e buona fede, inoltre, si è ampliato alla luce dei principi costituzionali ed è stato inteso come una specificazione degli inderogabili doveri di solidarietà sociale sanciti dall'art. 2 Cost..

*“Correttezza e solidarietà, in questo modo, finiscono coll'essere i principi cardine della buona fede contrattuale. Le parti, dunque, hanno il dovere di agire in modo da preservare ciascuna gli interessi dell'altra, ognuno deve cioè cooperare alla realizzazione dell'interesse della controparte. Anche la mera inerzia cosciente e volontaria che si ripercuota negativamente sul risultato contrasta con i doveri di correttezza e buona fede”* (Così, ALBERICI, *Contratti, La Cassazione fa il punto sul concetto di buona fede nell'esecuzione di un contratto; Una corretta esecuzione prescinde dagli obblighi contrattuali specifici e dal dovere extracontrattuale del "neminem laedere"*, [www.diritto.it](http://www.diritto.it).)

Se la convenuta Bancapulia Spa avesse operato secondo diligenza, correttezza e buona fede, informando le odierne Parti attrici sulla particolare rischiosità dell'investimento per cui è causa, vi è da credere che mai le stesse si sarebbero determinate a sottoscrivere alcun ordine di acquisto.

Dal comportamento scorretto e poco trasparente della convenuta Banca è disceso alle Parti attrici un documento economico, il cui collegamento causale è indubbio.

Nel caso in esame, tra l'altro, la convenuta Bancapulia non ha fornito alcuna dimostrazione di avere adottato nella conclusione e nell'esecuzione del contratto per cui è causa la necessaria diligenza, secondo le norme sopra richiamate.

La Convenuta non è, nel caso di specie, stata ligia nel rispettare anche la rigorosa disciplina di vigilanza (regolamentare, informativa ed ispettiva), contenuta nel TUF, al fine di assicurare un regime di ampia garanzia per tutto quanto possa riguardare stabilità finanziaria, sana e prudente gestione dell'impresa ed ogni ulteriore necessità di *investor protection*.

La normativa del TUF e dei Regolamenti Consob/MiFiD, finora richiamata, è posta a tutela dell'ordine pubblico economico e si sostanzia in norme imperative, la cui violazione impone la reazione dell'ordinamento attraverso il rimedio della nullità del contratto, prescindendo da un'espressa previsione in tal senso da parte del legislatore ordinario.

Tale orientamento è stato anche affermato dalla risalente Giurisprudenza di legittimità, secondo cui *“in presenza di un negozio contrario a norme imperative, la mancanza di un'espressa sanzione di nullità, non è rilevante ai fini della nullità dell'atto negoziale in conflitto con il divieto, in quanto vi sopperisce l'art. 1418, comma 1, c.c., che rappresenta un principio generale rivolto a prevedere e disciplinare proprio quei casi in cui alla violazione dei precetti imperativi non si accompagna una previsione di nullità”* (C. Cass. 7.3.2001 n. 3272).

Un contratto di investimento, concluso senza l'osservanza delle regole di condotta dettate dalla citata normativa, deve essere dichiarato risolto e nullo, perché contrario all'esigenza di trasparenza dei servizi finanziari che è un'esigenza di ordine pubblico.

*“I principi di condotta imposti a carico degli intermediari finanziaria dalla legge speciale, imprimono ai comportamenti dovuti una logica che non può essere letta*

*riduttivamente, nel quadro della disciplina del mandato e, quindi, nell'ottica di un semplice inadempimento contrattuale. La prospettiva da cui muove la disciplina del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria e nella quale sono confluite regole già vigenti e regola di nuove coniazione, riguarda, in generale, la regolamentazione del mercato finanziario con particolare attenzione alla tutela degli interessi pubblici sottesi alle regole. La protezione offerta agli investitori è considerata solo di riflesso” (Trib. Firenze – Giudice unico A. A. Pezzuti, 18.2.2005, [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)).*

La correttezza e diligenza, di cui alla disciplina dei servizi di investimento, esprimono concetti più ampi di quelli sottostanti alle norme codicistiche ed operano non solo *“nel quadro di un rapporto obbligatorio con l'investitore per la tutela del soddisfacimento del suo interesse, ma anche più in generale (e in via di principio) in relazione allo svolgimento dell'attività economica come canone di condotta volto a realizzare una leale competizione e a garantire l'integrità del mercato. Pertanto, nel contesto della nuova normativa la diligenza e la correttezza sono canoni di condotta riconducibili alle pratiche del commercio e agli usi imprenditoriali, mentre nel contesto codicistico non possono mai prescindere dall'esistenza di un rapporto giuridicamente rilevante tra due parti definite e precisamente individuate”* (Trib. Firenze – Giudice unico A. A. Pezzuti, 18.2.2005, [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)).

Nella specie, a fronte dell'acclarato inadempimento della convenuta Bancapulia ai propri obblighi informativi, certamente determinanti in ordine alla formazione del consenso dei clienti ed odierni attori, non è stato dedotto l'intervento di fattori causali esterni, autonomamente idonei a determinare l'evento dannoso e ad elidere le accertate responsabilità esclusive della convenuta Bancapulia Spa.



La domanda attorea va integralmente accolta e, per l'effetto, va dichiarata la responsabilità della convenuta Bancapulia per i danni discesi agli attori dall'operazione di investimento in titoli illiquidi per cui è causa e va sancito l'obbligo risarcitorio della stessa.

L'integrale accoglimento della domanda attorea determina la regolamentazione delle spese di giudizio che seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

In applicazione del principio di soccombenza, la convenuta Bancapulia Spa va, quindi, condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute dagli attori.

Parimenti, le spese relative alla C.T.U. sono definitivamente poste a carico della convenuta Bancapulia Spa.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [REDACTED], con l'Avv. Mariangela Ghergo, **contro** **BANCAPULIA SPA**, in persona del Legale rapp.te p.t., con gli Avv.ti Gargani B. e Gargani G., così provvede:

- 1) rigetta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, sollevata dalla convenuta Bancapulia Spa, estromettendo dal presente giudizio l'intervenuta Veneto Banca S.p.A. in l.c.a.;
- 2) accoglie integralmente la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara risolto il contratto di investimento in titoli illiquidi per cui è causa e il contratto di fido garantito dai titoli illiquidi in pegno, per il quale fido nulla è dovuto dagli attori alla convenuta Bancapulia Spa;
- 3) accerta e dichiara l'inadempimento da parte della Banca convenuta degli obblighi informativi relativi all'operazione di investimento per cui è causa;
- 4) riconosce l'integrale ed esclusiva responsabilità della convenuta Bancapulia Spa per i danni discesi agli attori dall'operazione di investimento per cui è causa e, per l'effetto, la condanna al pagamento in favore degli attori dell'importo di [REDACTED], oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria dal dì della negoziazione per cui è causa e fino all'integrale soddisfo;
- 5) pone definitivamente le spese della C.T.U. ad esclusivo carico della convenuta Bancapulia Spa;

6) condanna la convenuta Bancapulia Spa alla rifusione in favore degli attori delle spese di lite dagli stessi sostenute, quantificat[REDACTED] per onorari, oltre oneri fiscali come per legge, e in [REDACTED] per spese vive.

Brindisi, 12 aprile 2022

Il Giudice

( [REDACTED] )